



LEGAMBIENTE VERONA

Al Sindaco del
Comune di Marano di Valpolicella
Via Porta 1
37020 Marano di Valpolicella

OGGETTO: Osservazioni al Piano di Assetto del Territorio

Il sottoscritto Lorenzo Albi, Presidente di Legambiente Verona con sede in Verona, Via Bertoni 4,
- visto il PAT adottato con deliberazione del C.C. n° 15 del 27.09.2012
- visto l'avviso di deposito del Responsabile del settore dell'Area Tecnica del Comune di Marano di Valpolicella con il quale si avverte che sino al giorno 18 dicembre 2012 chiunque può presentare osservazioni relative agli aspetti urbanistici del P.A.T. e osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori contributi conoscitivi e valutativi, relative al rapporto ambientale ed alla sintesi non tecnica, presenta le seguenti osservazioni.

Premessa

Il territorio del comune di Marano di Valpolicella è caratterizzato da elementi ambientali significativi e da una diffusa presenza insediativa. Da un'analisi speditiva sull'uso del suolo si rileva che il 12% del territorio è artificializzato, perlopiù caratterizzato da numerosi piccoli insediamenti dispersi lungo le aste dei corsi d'acqua, mantenendo il 53% di aree agricole coltivate e il 35% di aree boscate.

In questo quadro, per molti aspetti favorevole rispetto a territori contermini assediati da una più marcata presenza di criticità diffuse, si rilevano due forti elementi di disturbo non sufficientemente rimarcati dalla proposta di piano. Sono la diffusa presenza di vigneti, quasi a rappresentare una monocoltura, e l'enorme area estrattiva in concessione a Cemetirosi.

Nel primo caso infatti la presenza di impianti a vite rappresenta il 57% dell'intero comparto agricolo, settore che trascina con sé, oltre ad uno stravolgimento del paesaggio perchè reso monotono e privo della caratteristica presenza di muretti a secco, un uso sconsiderato di fitofarmaci, tonnellate di prodotti chimici che ogni anno vengono usati sulle piante per debellare le malattie e preservare la produzione.

Nel secondo il progetto relativo all'escavazione sulla collina di Marezzane, vero interesse industriale della proprietà, comporterà, come riportato nel parere negativo della Soprintendenza, "...l'appiattimento e la semplificazione morfologica della collina di Marezzane...", oltre al fatto che "...sarà visibile da più punti panoramici...", valutazioni competenti e vincolanti che non appaiono ne menzionate ne minimamente considerate nella VAS.

La mancata presa d'atto di tale competente e vincolante parere pare ancor più grave nel momento in cui si dichiara "che lo sfruttamento della miniera deve essere mirato alla ricerca di una mitigazione ambientale in grado di limitare gli effetti dell'escavazione, contribuendo, in un secondo momento, all'accrescimento paesaggistico in grado di limitare gli effetti dell'escavazione" (Rel. di Progetto pag 4), valutazione che si pone in contrasto con il parere della Soprintendenza nonché con la

recente sentenza del TAR del Veneto che ha respinto il ricorso della proprietà confermando di non “*sussistere alcuna carenza o omissione dei diversi profili da consolidare*”.

Si chiede che:

- venga riconsiderata la Relazione Ambientale alla luce delle due criticità sopra esposte, considerando tutta la documentazione istituzionale e competente disponibile.

Osservazione n. 1: Relativa all'assenza degli impatti cumulativi nella Relazione Ambientale

Premesso che:

- nella Relazione Ambientale non è stato riscontrato alcun riferimento sugli impatti cumulativi, causati dalla combinazione di due o più azioni, o sfruttamento dei suoli o di tipo differente che si accumulano nel tempo;

considerato che:

- l'art. 3 paragrafo 5 della direttiva 42/2001/CE riporta che “*Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente ...*” e che ... “*A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II...*”

- l'allegato II, che determina i criteri dei possibili effetti significativi di cui all'articolo precedente, al paragrafo 2 prevede, tra gli altri, che venga considerato il “*carattere cumulativo degli effetti*”

Si osserva che:

- le informazioni da fornire in fase di redazione della VAS devono comprendere, oltre ad illustrare gli obiettivi principali del piano e a contenere i possibili effetti significativi sull'ambiente di fattori quali aria, acqua, biodiversità, suolo popolazioni ect..., anche gli effetti derivati da progetti che insistono sulla stessa area, quali, tra gli altri, quelli menzionati in premessa

Si chiede che:

vengano prese in considerazione per una valutazione cumulativa degli impatti tutti i piani e progetti che insistono nell'ambito amministrativo del comune di Marano.

Osservazione n. 2: Relativa al quadro conoscitivo in relazione all'analisi demografica.

Premesso che:

- il contenuto essenziale del Piano di Assetto del Territorio (PAT) è la composizione del quadro conoscitivo, propedeutico alla formazione del disegno del Piano e alle linee progettuali.

L'art 13 della LR 11/2004, relativo ai contenuti del PAT, al comma 1 cita “*Il piano di assetto del territorio (PAT), redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili*” ed in particolare al comma a) prescrive che “*verifica ed acquisisce i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale*”.

L'art. 14 della stessa legge al comma 6 prescrive che “*La giunta provinciale (nelle norme transitorie la giunta regionale) approva il piano decidendo sulle osservazioni presentate e introducendo d'ufficio le modifiche necessarie ad assicurare: ... b) la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato*”.

Appare evidente quanto la costituzione del quadro conoscitivo sia indispensabile per la comprensione delle dinamiche in atto, uniche in grado di determinare le possibili trasformazioni attuabili. Tali informazioni derivano non solo dalla raccolta e dall'aggiornamento dei dati ma principalmente dalla loro analisi, organizzazione ed elaborazione.

Sulla qualità dei dati riportati dal quadro conoscitivo interviene la DGRV n. 3958 del 12 dicembre 2006, e nelle impostazioni generali metodologiche definisce che la qualità dei dati deve essere

misurabile, e *“Misurabile vuol dire che è definita ed applicabile una procedura rigorosa di valutazione tale da garantire risultati certi partendo da premesse certe: deve cioè, applicata in momenti diversi allo stesso oggetto, dare sempre lo stesso risultato.”*

Il quadro conoscitivo allegato alla presente proposta di Piano risulta gravemente deficitario, rispetto ai requisiti previsti, per quanto concerne l'esplicitazione dei dati relativi all'andamento demografico. Infatti, l'unico riferimento relativo all'andamento della popolazione insistente nell'area comunale in oggetto - dato questo indispensabile per capire sia se c'è stato equilibrio con l'evoluzione dell'edificato pregresso ma soprattutto per ipotizzare previsioni nel successivo decennio, se del caso, con i nuovi programmi edificatori in coerenza con la SAU trasformabile - è recuperabile nella Sintesi non Tecnica, dove in poche righe si ricorda l'andamento dal 1991 al 2001 e il dato assoluto del 2005 pari ad una popolazione presente di 3035 unità.

Ad una analisi realizzata in pochi minuti, ricavata cercando sul web nel sito dei “comuni Italiani”, è stato possibile verificare che dal 2002 al 2011 la popolazione è cresciuta di 204 unità, equivalente a 20,4 ab/anno.

Considerato che:

- la popolazione straniera residente al 2010 ammonta a 122 abitanti e che è ampiamente riconosciuta la scarsa capacità economica per la maggior parte delle popolazioni immigrate di acquisire in proprietà l'abitazione in cui risiedono - per le quali, casomai, sarebbe indispensabile un presentare un programma di edilizia economico-popolare - unita della elevata mobilità legata alla ricerca di occupazione (fatto questo che sta coinvolgendo anche le popolazioni locali per effetto della crisi);
- negli ultimi quattro anni (2008 – 2011) la popolazione residente è aumentata complessivamente di solo 22 nuovi abitanti, evidenziato ancora dalla significativa mobilità delle popolazioni immigrate;

si osserva che:

- le scelte di piano appaiono monche di un elemento essenziale e indispensabile per rendere coerenti gli obiettivi di sostenibilità e durevolezza più e più volte ribaditi nei documenti. L'individuazione di nuove linee preferenziali di sviluppo residenziale, nonché produttive, non possono affatto essere considerate “sostenibili” in funzione della sola disponibilità legislativa della SAU massima trasformabile. L'individuazione, per il prossimo decennio, di 191 nuovi abitanti, aumentati a 229 considerando la previsione di occupare i lotti interclusi, appare pretestuosa e assolutamente non corrispondente e coerente con i dati demografici reali, pur se valutati sommariamente da chi scrive.

Si chiede che:

- venga sospeso il processo di piano per permettere l'integrazione dei dati demografici, corredati di valori e valutazioni sul saldo sociale e saldo naturale, oltre a tutti gli ulteriori elementi indispensabili per rendere coerenti e sostenibili le scelte pianificatorie.

Osservazione n. 3: Relativa alla partecipazione dei portatori di interesse al processo di piano e alla redazione del Rapporto Ambientale.

Premesso che:

- L'art. 5 della LR 11/2004 al comma 2 prevede che *“L'amministrazione procedente assicura, altresì, il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico invitandoli a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di pianificazione.*
- la direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, all'art. 6 comma 2 riporta che: *“Le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini*

congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.”

Considerato che:

- la procedura di concertazione partecipata per la redazione del PAT in oggetto risulta essere stata attuata esclusivamente nella fase di produzione del documento preliminare mediante la convocazione di cinque assemblee, realizzate tutte nella prima decade di settembre del 2009. In realtà essendo stata ogni assemblea rivolta ad attori diversi appartenenti ad ambiti diversi, i cittadini e i portatori di interesse invitati hanno partecipato una sola volta;
- risulta non corrispondente al vero quanto riportato a pag. 21 delle Sintesi non Tecnica “ *L'Amministrazione di Marano di Valpolicella ha coinvolto tutti i soggetti che ha ritenuto necessari per poter dare inizio al processo di Piano e quindi l'insieme delle conoscenze più completo possibile.”*

Si osserva che:

- la convocazione di una sola assemblea pubblica di presentazione dedicata alle molteplici criticità e opportunità che la redazione di un Piano strategico crea, è indiscutibilmente insufficiente e inadeguato a quanto previsto dalla legislazione vigente. A maggior ragione questo ragionamento vale, per chi scrive, se si considera che gli incontri erano conseguenti alla produzione del solo documento preliminare, il quale rappresenta gli obiettivi generali che il piano si pone e le linee guida che intende seguire, quindi solamente di alto valore politico di indirizzo proprio della PA. Il cittadino di queste scelte va informato e reso partecipe ma non per una sola volta. Partecipare attivamente al processo di piano così come inteso nella legislazione vigente significa mantenere un continuo e costruttivo rapporto con chiunque intenda farsi portavoce di proprie o plurime istanze di gestione territoriale.
- Tra le numerose e disparate associazioni in indirizzo convocate per gli incontri pubblici citati, debitamente elencate nella “Sintesi non Tecnica della VAS”, **incredibilmente sono completamente assenti le associazioni ambientaliste locali e provinciali**, soggetti tutti che hanno dato ampia dimostrazione negli anni di grande interesse per il territorio e l'ambiente. È prassi comune, infatti, che i soggetti pubblici proponenti convochino regolarmente le nostre associazioni, a mezzo raccomandata, nelle assemblee dedicate alla redazione dei piani locali, con lo scopo di condividere scelte di indirizzo coerenti anche con le istanze del vasto mondo ambientalista,

Si chiede che :

- venga sospeso il processo di piano per effetto della insufficiente partecipazione delle popolazioni e dei portatori di interesse al processo di costruzione del piano, partecipazione limitata alla sola prima parte preliminare del processo e peraltro limitata ad una sola convocazione;
- venga sospeso il processo di piano per l'ingiustificata mancata convocazione di rilevanti portatori di interesse quali le associazioni ambientaliste, sia per quanto riguarda il processo di redazione del Piano sia per la redazione del Rapporto Ambientale, contravvenendo quindi a quanto disposto sia dalla LR 11/2004 sia alla direttiva VAS 2001/42/CE.

Osservazione n. 4 Relativa all'ATO 2

Premesso che:

- in località Purano le linee preferenziali di sviluppo residenziale sono identificate in aree “... *attualmente interessate prevalentemente dalla copertura a prato con presenza di arbusti radi...*” così come scritto nella scheda relativa al paragrafo 2.3.1. Valutazione di sostenibilità del carico insediativo aggiuntivo, della VAS, pag. 43.

Considerato che:

- in base alla Carta di Copertura del Suolo (CCS) redatta dalla Regione Veneto nel 2007 e in base all'ortofoto del 2009, la suddetta area è classificata e individuata come vigneto;
- in base alla Carta delle Invarianti allegata al presente PAT l'area risulta essere perimetrata come "Aree agricole pregiate" art. 26 delle Norme Tecniche Attuative (NTA);
- in base alla Carta delle Invarianti la suddetta area risulta attraversata da un "faglia presunta" art. 19 NTA.

si osserva che:

- relativamente al primo e secondo punto l'incongruenza dell'uso del suolo appare pretestuosa per giustificare la possibilità di nuova edificazione. La conferma a tale falsa destinazione dell'uso del suolo viene avvalorata dalla stessa Carta delle Invarianti che identifica le aree come "*zone agricole di primaria importanza per la funzione agricola produttiva...*" (NTA pag. 43) . Inoltre allo stesso articolo 26.10 a) si sostiene che gli interventi ammissibili devono perseguire gli obiettivi di "*difesa dell'integrità e spazialità del territorio agricolo e contrasto del consumo di suolo*", che appare in contrasto con la nuova possibile destinazione a nuova edificazione;
- relativamente al terzo punto la presenza della presunta faglia comporta, come descritto nelle NTA all'art. 19.04 pag 31, che "*Nelle aree e siti vincolati dal presente articolo, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti, secondo le definizioni di cui alla lett. c), comma 1, art. 3, D.P.R.380/2001*".
- relativamente all'art 19 delle NTA pag. 31 si evidenzia che i riferimenti grafici riportano la tavola 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale". In realtà l'articolo in oggetto fa riferimento alla tavola 2 "Carta delle Invarianti", incongruenza sostanziale che rende incomprensibili i riferimenti, le direttive nonché le prescrizioni e i vincoli previsti.
- relativamente all'art. 26 delle NTA, i riferimenti grafici riportano erroneamente la tavola 4.2 delle Trasformabilità; altresì il citato articolo è presente solamente nella Carta delle Invarianti.

Si chiede che:

- siano stralciate le aree di ipotetica espansione urbana per effetto dei vincoli citati;
- venga sospeso il processo di Piano per permettere una nuova stesura delle NTA che risultino coerenti con le cartografie prodotte.

Osservazione n. 5 Relativa all'ATO 3

Premesso che:

- in località Marano Capoluogo le linee preferenziali di sviluppo residenziale sono identificate in aree "*... già interessata da espansione edilizia. Lo stato attuale dell'area vede la presenza di un prato e bosco rado...*" così come scritto nella scheda relativa al paragrafo 2.3.1. Valutazione di sostenibilità del carico insediativo aggiuntivo, della VAS, pag. 44.

Considerato che:

- in base alla Carta di Copertura del Suolo (CCS) redatta dalla Regione Veneto nel 2007 e in base all'ortofoto del 2009, la suddetta area è classificata e individuata come vigneto;
- in base alla Carta delle Invarianti allegata al presente PAT l'area risulta essere perimetrata come "Aree agricole pregiate" art. 26 delle Norme Tecniche Attuative (NTA);

si osserva che:

- relativamente a quanto considerato sopra, l'incongruenza dell'uso del suolo appare pretestuosa per giustificare la possibilità di nuova edificazione. La conferma a tale falsa destinazione dell'uso del suolo viene avvalorata dalla stessa Carta delle Invarianti che identifica le aree come "*zone agricole di primaria importanza per la funzione agricola produttiva...*" (NTA pag. 43) . Inoltre allo stesso articolo 26.10 a) si sostiene che gli interventi ammissibili devono perseguire gli obiettivi di "*difesa*

dell'integrità e spazialità del territorio agricolo e contrasto del consumo di suolo”, che appare in contrasto con la nuova possibile destinazione a nuova edificazione;

- relativamente all'art. 26 delle NTA, i riferimenti grafici riportano erroneamente la tavola 4.2 delle Trasformabilità; altresì il citato articolo è presente solamente nella Carta delle Invarianti.

Si chiede che:

- siano stralciate le aree di ipotetica espansione urbana per effetto dei vincoli citati;
- venga sospeso il processo di Piano per permettere una nuova stesura delle NTA che risultino coerenti con le cartografie prodotte.

Osservazione n. 6 Relativa all'ATO 4

Premesso che:

- in località Pezza le linee preferenziali di sviluppo residenziale sono identificate in aree “...attualmente a prato, ...” così come scritto nella scheda relativa al paragrafo 2.3.1. Valutazione di sostenibilità del carico insediativo aggiuntivo, della VAS, pag. 46

Considerato che:

- in base alla Carta di Copertura del Suolo (CCS) redatta dalla Regione Veneto nel 2007 e in base all'ortofoto del 2009, la suddetta area è classificata e individuata come vigneto;
- in base alla Carta delle Invarianti allegata al presente PAT l'area risulta essere perimetrata come “Aree agricole pregiate” art. 26 delle Norme Tecniche Attuative (NTA);

si osserva che:

- relativamente a quanto considerato sopra, l'incongruenza dell'uso del suolo appare pretestuosa per giustificare la possibilità di nuova edificazione. La conferma a tale falsa destinazione dell'uso del suolo viene avvalorata dalla stessa Carta delle Invarianti che identifica le aree come “zone agricole di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva...” (NTA pag. 43) . Inoltre allo stesso articolo 26.10 a) si sostiene che gli interventi ammissibili devono perseguire gli obiettivi di “difesa dell'integrità e spazialità del territorio agricolo e contrasto del consumo di suolo”, che appare in contrasto con la nuova possibile destinazione a nuova edificazione;
- relativamente all'art. 26 delle NTA, i riferimenti grafici riportano erroneamente la tavola 4.2 delle Trasformabilità; altresì il citato articolo è presente solamente nella Carta delle Invarianti.
- Su tutta l'area oggetto delle linee preferenziali di sviluppo residenziale insiste il vincolo idrogeologico così come riportato nella Carta di Copertura del Suolo (CCS).

Si chiede che:

- siano stralciate le aree di ipotetica espansione urbana per effetto dei vincoli citati;
- venga sospeso il processo di Piano per permettere una nuova stesura delle NTA che risultino coerenti con le cartografie prodotte.
- vengano inserite nella cartografia nonché nelle norme (NTA) tutte le aree sottoposte al vincolo idrogeologico così come individuate nella CCS, come previsto nel R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 - artt. 1 e seguenti; R.D. 16.05.1926, n. 1126 – artt. 1 e segg.; L.R. 13.09.1978, n. 52 – artt. 2-3-4-5; Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.). Inoltre va osservato che tale obbligo viene riportato anche nell'allegato alla CCS relativo ai terreni sottoposti al vincolo idrogeologico, dove si riporta che “ Poichè il vincolo idrogeologico determina una limitazione all'uso e godimento dei terreni, si ritiene necessario che la sua rappresentazione sulla cartografia degli strumenti urbanistici sia desunta dalle mappe catastali allegata agli atti di imposizione del vincolo”.

Osservazione n. 7 Relativa all'ATO 5

Premesso che:

- in località Paverno – Agnella le linee preferenziali di sviluppo residenziale sono identificate in aree incluse in un cono alluvionale;

Considerato che:

- l'articolo 19 delle NTA al punto 19.04 stabilisce che *“Nelle aree e siti vincolati dal presente articolo, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti, secondo le definizioni di cui alla lett. c), comma 1, art. 3, D.P.R.380/2001.”*

Si osserva che:

- le linee preferenziali di sviluppo residenziale ricadono interamente all'interno del citato cono alluvionale;
- relativamente all'art 19 delle NTA pag. 31 si evidenzia che i riferimenti grafici riportano la tavola 1 *“Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”*. In realtà l'articolo in oggetto fa riferimento alla tavola 2 *“Carta delle Invarianti”*, incongruenza sostanziale che rende incomprensibili i riferimenti, le direttive nonché le prescrizioni e i vincoli previsti.

Si chiede che:

- siano stralciate le aree di ipotetica espansione urbana per effetto dei vincoli citati;
- venga sospeso il processo di Piano per permettere una nuova stesura delle NTA che risultino coerenti con le cartografie prodotte.

Osservazione n. 8 Relativa all'ATO 5

Premesso che:

- in località Valgatara nord le linee preferenziali di sviluppo residenziale sono identificate in aree *“attualmente a prato...”* così come scritto nelle scheda relativa al paragrafo 2.3.1. Valutazione di sostenibilità del carico insediativo aggiuntivo, della VAS, pag. 49;
- in località Valgatara nord le linee preferenziali di sviluppo residenziale sono identificate in aree incluse in un cono alluvionale;

Considerato che:

- in base alla Carta di Copertura del Suolo (CCS) redatta dalla Regione Veneto nel 2007 e in base all'ortofoto del 2009, la suddetta area è classificata e individuata come vigneto;
- in base alla Carta delle Invarianti allegata al presente PAT l'area risulta essere perimetrata come *“Aree agricole pregiate”* art. 26 delle Norme Tecniche Attuative (NTA);

si osserva che:

- relativamente a quanto considerato sopra, l'incongruenza dell'uso del suolo appare pretestuosa per giustificare la possibilità di nuova edificazione. La conferma a tale falsa destinazione dell'uso del suolo viene avvalorata dalla stessa Carta delle Invarianti che identifica le aree come *“zone agricole di primaria importanza per la funzione agricola produttiva...”* (NTA pag. 43) . Inoltre allo stesso articolo 26.10 a) si sostiene che gli interventi ammissibili devono perseguire gli obiettivi di *“difesa dell'integrità e spazialità del territorio agricolo e contrasto del consumo di suolo”*, che appare in contrasto con la nuova possibile destinazione a nuova edificazione;
- relativamente all'art. 26 delle NTA, i riferimenti grafici riportano erroneamente la tavola 4.2 delle Trasformabilità; altresì il citato articolo è presente solamente nella Carta delle Invarianti.
- le linee preferenziali di sviluppo residenziale ricadono interamente all'interno del citato cono alluvionale;
- relativamente all'art 19 delle NTA pag. 31 si evidenzia che i riferimenti grafici riportano la tavola 1 *“Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”*. In realtà l'articolo in oggetto fa riferimento

alla tavola 2 “Carta delle Invarianti”, incongruenza sostanziale che rende incomprensibili i riferimenti, le direttive nonché le prescrizioni e i vincoli previsti.

Si chiede che:

- siano stralciate le aree di ipotetica espansione urbana per effetto dei vincoli citati;
- venga sospeso il processo di Piano per permettere una nuova stesura delle NTA che risultino coerenti con le cartografie prodotte.

Osservazione n. 9 Relativa all’ATO 5

Premesso che:

- in località Valgatara sud le linee preferenziali di sviluppo produttivo sono identificate in aree “*attualmente a prato...*” così come scritto nelle scheda relativa al paragrafo 2.3.1. Valutazione di sostenibilità del carico insediativo aggiuntivo, della VAS, pag. 50;
- in località Valgatara sud sulle linee preferenziali di sviluppo produttivo insistono “gli ambiti rilevanti per l’armatura ecologica locale” (art. 20 NTA);

Considerato che:

- in base alla Carta di Copertura del Suolo (CCS) redatta dalla Regione Veneto nel 2007 e in base all’ortofoto del 2009, la suddetta area è classificata e individuata come vigneto;
- in base alla Carta delle Invarianti allegata al presente PAT l’area risulta essere perimetrata come “Aree agricole pregiate” art. 26 delle Norme Tecniche Attuative (NTA);
- gli ambiti rilevanti per l’armatura ecologica locale sono normati nelle NTA all’art. 20, il quale al punto 20.04 prevede che siano “*ammesse esclusivamente opere idrauliche, ed in ogni caso la salvaguardia e la valorizzazione della risorsa idrica e dell’ecosistema*”.

si osserva che:

- a tutte le osservazioni precedentemente descritte in situazioni analoghe, si aggiunge che appare del tutto improprio individuare una nuova area produttiva in area agricola di pregio quando a distanza di poche centinaia di metri, ancorché in comuni adiacenti, sono disponibili ampi spazi industriali abbandonati e /o dismessi. La scelta, oltre ad apparire di buon senso, risulterebbe in linea con le norme previste dal PTCP, il quale, pur non avendo alcun valore normativo poiché non ancora adottato, prevede la riqualificazione e il riuso della maggior parte di tali aree.

Si chiede che:

- siano stralciate le aree di ipotetica espansione urbana per effetto dei vincoli citati;
- venga valutata la soluzione di prevedere nuove aree produttive in aree già compromesse e abbandonate anche se ricadenti all’interno di limiti amministrativi non appartenenti al comune di Marano.

Osservazione n. 10 Relativa all’ATO 5

Premesso che:

- in località Rugolin le linee preferenziali di sviluppo produttivo sono identificate in aree “*attualmente a prato...*” così come scritto nelle scheda relativa al paragrafo 2.3.1. Valutazione di sostenibilità del carico insediativo aggiuntivo, della VAS, pag. 51;
- in località Rugolin sulle linee preferenziali di sviluppo produttivo insistono “gli ambiti rilevanti per l’armatura ecologica locale” (art. 20 NTA);

Considerato che:

- in base alla Carta di Copertura del Suolo (CCS) redatta dalla Regione Veneto nel 2007 e in base all'ortofoto del 2009, la suddetta area è classificata e individuata come vigneto;

si osserva che:

- a tutte le osservazioni precedentemente descritte in situazioni analoghe, si aggiunge che appare del tutto improprio unire l'area produttiva con quella residenziale.

È prassi condivisa, dopo anni di espansioni urbane spontanee e incontrollate, che hanno generato zone produttive squallide ancorché inefficaci, realizzare ampi spazi verdi di divisione e mitigazione anche tra le stesse zone con uguale destinazione urbanistica.

Si chiede che:

- siano stralciate le aree di ipotetica espansione urbana per effetto dei vincoli citati;

- venga valutata la soluzione di prevedere nuove aree produttive in aree già compromesse e abbandonate anche se ricadenti all'interno di limiti amministrativi non appartenenti al comune di Marano.

Sicuri di un positivo accoglimento, porgiamo distinti saluti.

Lorenzo Albi

Verona, 18 dicembre 2012

Per comunicazioni:

Legambiente Verona, Via Bertoni, 4 37122 Verona tel. 0458009686 fax 0458005575

e-mail info@legambienteverona.it

www.legambienteverona.it